

DISCIPLINARE DI INCARICO

Recante patti e condizioni per l'attività di collaudatore statico in corso d'opera e finale per gli interventi PNRR di ASST di Pavia :

CASA DELLA COMUNITA' DI GARLASCO – CUP F54E22000260001,
CASA DELLA COMUNITA' DI MORTARA – CUP F21B21005440006,
CASA DELLA COMUNITA' DI MEDE – CUP F61B21004720006 –
CASA DELLA COMUNITA' DI VOGHERA – CUP F11B22000660001

Tra:

- L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale ASST di Pavia, con sede in Pavia, Viale Repubblica n. 34 (Codice Fiscale/partita I.V.A. 02613080189) nella persona dell'Arch. Luciano De Castro, in qualità di Dirigente Responsabile della Tecnico Patrimoniale, di seguito denominata semplicemente "Amministrazione del Committente" e,
- Il sottoscritto Arch. Nuccio Armocida, iscritto all'ordine degli Architetti della provincia di Brescia n. _____, dipendente dell'ASST Franciacorta (codice fiscale/P.I. _____) di seguito denominato semplicemente "Tecnico incaricato"

Premesso

che con determinazione n. 281 in data 26 marzo 2024 si è affidato l'incarico di cui al presente disciplinare, si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 Oggetto dell'incarico – descrizione delle prestazioni

- 1) L'incarico ha per oggetto il Collaudo statico in corso d'opera e finale delle opere strutturali degli interventi in argomento con i compiti definiti dall' art. 102 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Relativamente ai compiti e alle funzioni del Collaudatore si rinvia alle NTC 2018 DM 17/01/2018. In dettaglio le prestazioni richieste consistono in:
 - a) svolgere il servizio di Collaudatore statico delle strutture;
 - b) espletare tutte le fasi procedurali e le indicazioni dell'Amministrazione del Committente, facendosi carico di documentare le fasi e procedure di propria competenza, rispettando le direttive che a tale scopo saranno fornite;
 - c) assumere le opportune iniziative al fine di consentire al RUP l'assolvimento dei compiti di cui al Codice;
 - d) espletare tutte le prestazioni, di qualunque genere, che - sebbene non espressamente previste nel Contratto - risultino comunque strumentali e/o consequenziali e/o utili rispetto a quelle indicate e/o comunque necessarie per la corretta e completa esecuzione del Contratto Applicativo;
 - e) eseguire ogni altro adempimento richiesto dalla normativa vigente in materia, anche se entrata in vigore in epoca successiva alla stipula del Contratto;
 - f) verificare la rispondenza tecnica dell'opera realizzata alle finalità per le quali la Committenza ha commissionato l'opera, e comprendere l'esame di eventuali riserve e relativo parere, e il rilascio del Certificato di Collaudo statico.

Art. 2 Obblighi della contraente

- 1) Il soggetto incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e

dagli atti dello stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.

- 2) Resta a carico del soggetto incaricato ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno ed indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a quest'ultimi.
- 3) Il soggetto incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e servizi di cui al comma 2).
Il soggetto incaricato è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale ai sensi dell'art. 1 della L. 20/1194.
- 4) Il soggetto incaricato si impegna a rispettare i principi generali enunciati nel Codice Etico Comportamentale e nel Codice di Comportamento predisposti dall'ASST aggiudicatrice e pubblicati sul sito aziendale www.asst-pavia.it

Art. 3 Descrizione delle prestazioni

Il collaudatore, così come previsto all'art. 215 e s.m.i. comma 1, 2 e 3, dall'art. 221 del D.P.R. 207/2010 deve:

- 1) verificare e certificare che l'opera sia stata eseguita a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati;
- 2) verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste;
- 3) effettuare tutte le verifiche tecniche previsti dalle leggi di settore;
- 4) effettuare visite in corso d'opera con la cadenza che riterrà adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare devono essere effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione;
- 5) effettuare sopralluogo di verifica in caso di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma;
- 6) deve redigere, per ciascuna visita, apposito verbale con le modalità di cui all'art. 223 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- 7) trasmettere al R.U.P. i verbali entro 30 giorni successivi alla data delle visite; i verbali riferiscono anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

La visita definitiva ed i relativi avvisi, il processo verbale di visita è disciplinato agli artt. 222 e 223 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Ultimate le operazioni di cui ai punti precedenti, il collaudatore, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che dovrà contenere quanto espressamente indicato all'art. 229 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 232 del regolamento, nel caso in cui il collaudatore ritenga i lavori non collaudabili, ne informa la stazione appaltante trasmettendo tramite il RUP, per le ulteriori sue

determinazioni, il processo verbale nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti di cui all'art. 225 del medesimo DPR.

Art. 4- Consegna della documentazione

L'Amministrazione committente si impegna a mettere a disposizione del collaudatore, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell'incarico medesimo e in particolare:

- a) Progetto esecutivo;
- b) Planimetrie dello stato di fatto;

Art. 5 Altre condizioni disciplinanti l'incarico

Il soggetto incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a rivalutazione o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente.

Art. 6 Variazioni, interruzioni, ordini informali

- 1) Il soggetto incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato a quanto previsto.
- 2) Nessuna variazione progettuale o sospensione delle prestazioni o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal Responsabile del Procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del Tecnico incaricato.
- 3) Il soggetto incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui al comma 2.
- 4) In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente.
- 5) Ai fini del presente contratto i rapporti organici e funzionali del soggetto incaricato con l'Amministrazione committente avvengono per il tramite del responsabile del procedimento di quest'ultima.

Art. 7 Durata dell'incarico e termini

- 1) Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la prestazione.
- 2) Il collaudo deve essere ultimato entro due mesi dalla ricezione formale del certificato a struttura ultimata da parte del Direttore dei lavori strutturali;
- 3) Qualora una singola prestazione dipenda per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Amministrazione committente, tale singola prestazione non può essere iniziata se non a rischio e pericolo del

Tecnico incaricato che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso o al perfezionamento dei risultati della prestazione precedente.

- 4) I termini di cui al comma 1 sono inoperanti nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, pertanto restano sospesi dalla data di consegna all'Amministrazione committente o ad altra autorità pubblica o ente privato titolare dell'atto di assenso e riprendono a decorrere all'emissione di questo o alla scadenza del termine per il silenzio assenso, o l'assenso tacito qualora previsti dall'ordinamento. Tale sospensione comporta il differimento dei termini di un numero di giorni pari a quello della sospensione; di tale differimento è fatta annotazione scritta.
- 5) La sospensione di cui al comma 3 non opera qualora:
 - a) il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso dipenda da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da errori od omissioni imputabili al Tecnico incaricato o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso Tecnico incaricato;
 - b) il ritardo nell'acquisizione di uno o più atti di assenso, dipenda dalla richiesta di atti di assenso, da parte del Tecnico incaricato, o dalla predisposizione degli atti necessari alla loro acquisizione, da parte dello stesso tecnico, in sequenza tra di loro quando invece possano essere acquisiti contemporaneamente in quanto:
 - o Autonomi e indipendenti tra di loro e quindi non reciprocamente interferenti;
 - o Acquisibili con unica procedura congiunta;
 - c) il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso non sia pregiudizievole per lo svolgimento regolare delle prestazioni le quali possano essere utilmente proseguite anche nelle more dell'emissione dell'atto di assenso; qualora il proseguimento delle prestazioni possa essere soltanto parziale, il periodo di sospensione, come determinato al comma 4, è ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e proporzionalità, di comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini sarà ridotto di conseguenza;
- 6) l'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il soggetto incaricato può chiedere di recedere dal contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del soggetto incaricato ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.

Art. 8 Penali

- 1) Il ritardo della consegna della documentazione comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo dei corrispettivi di cui all'art. 11, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 7.
- 2) Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfettaria nella misura da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale; qualora la violazione o l'inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore economico della stessa prestazione. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo è determinata

dall'Amministrazione committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.

- 3) Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al Tecnico incaricato.
- 4) L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Tecnico incaricato.

Art. 9 Riservatezza, coordinamento, astensione

- 1) Il soggetto incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure,
- 2) Il soggetto incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
- 3) Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente è preclusa al soggetto incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione committente. Il divieto non si applica ai competenti uffici dell'Amministrazione committente e agli organi esecutivi e di governo della stessa.
- 4) Il soggetto incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.
- 5) Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il Tecnico incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto.
- 6) Con la sottoscrizione del disciplinare di incarico il soggetto incaricato acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Committente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

Art. 10 Risoluzione del contratto

- 1) E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il contratto in ogni momento quando il soggetto incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norma di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei

confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

- 2) E' altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il contratto qualora il soggetto incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui all'articolo 3 comma 3 o contravvenga agli obblighi di cui allo stesso articolo 3, comma 4.

Il contratto può altresì essere risolto in danno al soggetto incaricato in uno dei seguenti casi:

-accertamento della violazione delle prescrizioni dell'articolo 8, commi 1,2,3 o 4

-revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva

-perdita o sospensione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione in seguito a provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;

-applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;

-accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui alla vigente normativa; - superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 8, comma 3;

-reati accertati ai sensi della vigente normativa che, ancorché riferito ai soli lavori pubblici, è qui richiamato espressamente come condizione contrattuale.

La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

E' previsto inoltre la risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 5 del Patto di integrità.

L'aggiudicatario si impegna altresì a rispettare le norme contenute nel "Codice di comportamento" dell'Azienda, pubblicato sul sito: <http://www.asst-pavia.it>. Detto codice, seppur non allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e dello stesso il professionista incaricato dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza, di condividerne i contenuti, impegnandosi, altresì, ad adottare comportamenti conformi ai principi e valori etici in esso enunciati. In caso di violazione delle norme contenute nel predetto codice etico, l'Azienda avrà diritto di risolvere il contratto con l'aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, previa contestazione dell'addebito.

Detto codice, seppur non allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e dello stesso il professionista dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza, di condividerne i contenuti, impegnandosi, altresì, ad adottare comportamenti conformi ai principi e valori etici in esso enunciati. In caso di violazione delle norme contenute nel predetto codice etico, l'Azienda avrà diritto di risolvere il contratto con il professionista incaricato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, previa contestazione dell'addebito. E' previsto inoltre la risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 5- del Patto di integrità.

Art.11 Determinazione dei corrispettivi

I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e omnicomprensivi, Il soggetto incaricato prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

E' stabilito un corrispettivo al Tecnico incaricato per onorari e spese, convenuto e immodificabile ai sensi dell'articolo 2233, primo comma, del Codice civile, per tutte le prestazioni descritte e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente,

pari ad € 16.706,20 (omnicomprensivo contributi IRAP, previdenziali e spese compresi), equivalente al 50% del corrispettivo di incarico ammontante a complessivi € 33.412,39, precisando che la restante quota del 50% sarà corrisposta alla ASST Franciacorta ai sensi dell'art. 61 comma 9 della L. 133/2008;

Art.12 Adeguamento dei corrispettivi

- 1) Ferme restando le condizioni di cui all'articolo 11, il corrispettivo è adeguato esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) affidamento di prestazioni accessorie non previste in origine;
 - b) aumento dell'importo lavori appaltati oltre il contratto originario.
- 2) L'adeguamento di cui al comma precedente riguarda esclusivamente le prestazioni svolte dalle quali è derivato l'accertamento della variazione, nonché le prestazioni ancora da svolgere, mentre non riguarda le prestazioni precedenti.
- 3) Nei casi di cui al comma 2 sono adeguati anche gli importi delle spese conglobate forfetarie, nelle medesime proporzioni e con i medesimi criteri, mentre non sono soggetti ad adeguamento i corrispettivi per le prestazioni accessorie.

Art.13 Modalità di corresponsione dei corrispettivi

Il corrispettivo, così come stabilito all'articolo 11, sono eventualmente adeguati ai sensi dell'articolo 12 e diminuiti delle penali di cui all'articolo 8.

Il corrispettivo sarà erogato come segue:

- 50% del corrispettivo maturato in corso d'opera alla fine delle opere strutturali;
- 50% ad approvazione del collaudo statico.

I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato da individuare ai sensi del successivo articolo.

La liquidazione dei corrispettivi è subordinata alla presentazione, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo sulla scadenza del termine, della seguente documentazione:

- a) nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al presente disciplinare, afferenti l'incarico di collaudo statico e funzionale degli interventi così individuati:

Casa della Comunità di Garlasco	CUP F54E22000260001 CIG A00F538D34
Casa della Comunità di Mortara	CUP F21B21005440006 CIG A013D00990
Casa della Comunità di Mede	CUP F61B21004720006 CIG A00F5468C3
Casa della Comunità di Voghera	CUP F11B22000660001 CIG A012022725

- b) indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN del Tecnico incaricato.

Art.14 Polizza responsabilità Civile e professionale

Il soggetto incaricato, ha stipulato:

- 1) una polizza di responsabilità civile professionale rilasciata da LLOYD'S Insurance Company S.A., scheda di polizza n. DV24PNS0570-LB in data 31/01/2024 limite di indennizzo € _____ da rinnovare annualmente e sino alla data di collaudo e per un massimale di € _____

Art. 15 Conferimenti verbali

Il soggetto incaricato è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

Il soggetto incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a tutte le riunioni collegiali o pubbliche indette dall'Amministrazione committente, o in conferenze indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione del corso d'opera o del risultato delle prestazioni, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente.

Art.16 Adempimenti legali

1) Il soggetto incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quanto dichiarato in sede di procedura di affidamento:

- a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n. 50/2016;
- b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento.

Art.17 Definizione delle controversie

Si fa riferimento alla Parte VI- Disposizioni finali e transitorie Capo II art. 205, 206, 208 e 209 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Art.18 Domicilio, rappresentanza delle parti

- 1) Il Soggetto incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso ASST Franciacorta – Viale Giuseppe Mazzini, 4, 25032 Chiari BS- Tel. 030 7000001 cell. 339 2000001
Mail: info@asstfranciacorta.it pec pec@asstfranciacorta.it
- 2) Il soggetto incaricato individua se stesso come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto.
- 3) L'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, quale Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., l'Arch. Luciano De Castro della SC Gestione Tecnico Patrimoniale dell'Amministrazione committente.
- 4) Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati all'Amministrazione committente ad uno dei soggetti di cui al comma 2 si intende effettuato al Tecnico incaricato. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Tecnico incaricato intenda far pervenire all'Amministrazione committente è trasmesso al Responsabile del procedimento di cui al comma 3.

Art. 19 Disposizioni transitorie e finali

- 1) La presente scrittura è vincolante per l'Amministrazione committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa comunicato al Tecnico incaricato, nonché alle prestazioni accessorie e alle spese conglobate forfetarie limitatamente a quanto strettamente connesse con le prestazioni di progettazione preliminare.

- 2) Per le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui al comma 1, la presente è vincolante per l'Amministrazione committente solo dopo che la stessa amministrazione avrà comunicato per iscritto l'ordine o la comunicazione di procedere ad eseguire una o più delle predette prestazioni ulteriori e successive, corredati degli estremi dell'assunzione del relativo impegno di spesa.
- 3) Per le prestazioni ulteriori e successive di cui al comma 2, così come per le prestazioni opzionali la presente costituisce per il Tecnico incaricato specifico obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, anche ai sensi degli articoli 1324, 1329, 1334 e 1987 del Codice civile, efficace sin dalla sua sottoscrizione, ma avente effetti nei confronti dell'Amministrazione committente solo mediante gli adempimenti di cui allo stesso comma 3.
- 5) E' sempre facoltà discrezionale dell'Amministrazione committente non procedere all'affidamento oppure di procedere all'affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti.
- 6) Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente disciplinare e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza sono a carico del Tecnico incaricato.
- 7) Ai sensi del D.lgs 50/2016 e s.m.i. , la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio; Detta scrittura pertanto non è soggetta a imposta di bollo.

Per l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST)

di Pavia:

Arch. Luciano De Castro

Firmato digitalmente

Il Tecnico incaricato

Arch. Nuccio Armocida

Firmato digitalmente

Il tecnico incaricato dichiara di essere stato messo in condizione di riflettere e ragionare sul contenuto delle seguenti clausole contrattuali:

Art. 1 Oggetto dell'incarico- descrizione delle prestazioni

Art. 2 obblighi della contraente

Art. 7 durata dell'incarico e termini

Art. 10 risoluzione

E, per conseguenza, avendone compresa portata ed effetti, di approvarle specificamente ex art. 1341 c.c.

Il Tecnico incaricato

Arch. Nuccio Armocida

Si allegano al presente atto:

- Copia polizza responsabilità civile e professionale